

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3404 del 29/06/2017
Oggetto	MOPPA4856/11RN01. Rinnovo della concessione per uso irriguo a favore del Consorzio di Bonifica Burana, C.F. 94149560362. Area di intervento: Località Canalazzo nel Comune di San Prospero (Mo), Fiume Secchia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3511 del 29/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”,

PREMESSO CHE

- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1288 in data 11.04.95 e disciplinare di concessione n. 4823 di rep. N11 n data 8.10.92, è stata concessa al Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, C.F. 01811430360, la concessione in via sanatoria a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Secchia, in località Canalazzo nel Comune di San Prospero (MO) per una portata massima di 300 l/s fino alla data del 12/11/2001;
- a seguito della DGR 1141/2009 “L.R. 5/2009. Definizione dei nomi dei nuovi Consorzi di Bonifica e della relativa sede legale definitiva o provvisoria così come previsto nella propria deliberazione n.778/2009” il richiedente ha assunto la denominazione Consorzio di Bonifica Burana, C.F. 94149560362;
- il Consorzio di Bonifica Burana, C.F. 94149560362, ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta registrata agli atti con prot. 135331 del 01/06/2011, e versato, in data 19/05/2011 l'importo pari ad € 82,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria ai sensi della D.G.R. 2326/2008;
- ARPAE – DT Area Coordinamento Rilascio Concessioni, con comunicazione n. prot. PGDG/2017/5283 del 22.05.2017 inviata via PEC ha richiesto l'integrazione del canone per l'uso della risorsa idrica per l'annualità 2017;
- Il Consorzio ha inviato via PEC registrata agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG.2017.5636 ha fornito attestazione del pagamento eseguito;

ESAMINATA

la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che:

- il prelievo dal Fiume Secchia è esercitato sulla sponda destra in località Canalazzo nel comune di San Prospero (Mo), su area del demanio idrico antistante a quello identificato al NCT si suddetto al foglio n.3 mappale 85;
- il prelievo avviene mediante un impianto costituito da n.2 elettropompe sommergibili con potenza nominale complessiva di 51 kw e prevalenza di esercizio di 12 m;
- le acque prelevate vengono sollevate e trasferite tramite due condotte di adduzione all'impianto denominato "Bozzola" e immesse nel sistema di distribuzione consortile tramite il Canale di Gronda e al cavo Canalino;
- la derivazione è localizzata con coordinate: UTM RER X=658.521, Y=963.353
- la portata massima da derivarsi è pari a 300 l/s, il volume prelevato è pari a 1.200.000 mc/anno;
- il prelievo effettuato è a uso irriguo, il comprensorio interessato si estende per circa 402 HA, di cui 235 irrigati;

ACCERTATO CHE

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- Il corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo è il F. Secchia nel tratto identificato con il codice 120000000000 13.2 ER;

DATO ATTO CHE

- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2017/4423 del 27.04.2017, la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle competenze della Provincia;
- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2017/4432 del 27.04.2017, l'Autorità di Distretto idrografico del Fiume Po, ha espresso parere positivo sulla compatibilità delle derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio

idrogeologico del corpo idrico interessato, ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità della derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con il Piano di Bilancio idrico con le seguenti prescrizioni:

- riduzione in prima istanza dei prelievi pari ad almeno al 5% di quanto attualmente derivato
 - riduzione dei prelievi venga applicata preferibilmente al valore del volume massimo prelevato nei mesi critici, al fine di sostenere le portate di magra del fiume Po;
 - garanzia del rilascio del DMV sul Fiume Po in qualsiasi condizioni idrogeologica del corpo idrico in oggetto;
 - adozione delle relative misure straordinarie di riduzione al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli utilizzi del Distretto del F. Po,
 - attuazione dei regolamenti regionali in materia di misurazione dei volumi irrigui così come previsto dal D.M. 31.07.2015 del Ministero delle Politiche agricole;
- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2017/6310 del 15.06.2017 l'Agenzia Interregionale del Fiume Po ha rilasciato parere positivo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI con le prescrizioni riportate all'art. 8 del disciplinare allegato al presente atto;

RILEVATO CHE

- il Piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, le condizioni inerenti allo stress idrico, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;
- ai sensi della D.G.R. n. 787 del 9/6/2014, la durata massima della concessione della derivazione in oggetto è pari a 20 anni;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso irriguo per cui il canone è fissato

ai sensi della D.G.R 1792/2016;

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO CHE

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;

VALUTATO CHE

- come richiesto dall' Autorità di Bacino:
 - è necessario che il volume idrico prelevabile annuo sia ridotto ad 1.140.000 mc; con possibilità di revisione come precisato nel disciplinare allegato al presente atto;
 - tali quantità idriche sono compatibili con il reale fabbisogno idrico delle colture ai sensi della D.G.R. 1415/2016;
 - le tecniche irrigue praticate sono caratterizzate da un livello di efficienza elevato e sono volte effettivamente al risparmio idrico, in base alla D.G.R. 2254/2016;
 - il prelievo in oggetto, ai sensi delle vigenti direttive e disposizioni normative in merito al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico;
 - il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo a valle delle opere di presa debba essere fissato nella misura di 1.036 l/s nel periodo estivo e 1.530 l/s nel periodo invernale ai sensi della DGR n. 2067/2015;

PRESO ATTO CHE:

- le spese di istruttoria pari a € 82,00 sono state versate regolarmente dal richiedente;
- il richiedente ha versato l'importo pari a euro 146,55 relativo al canone relativo all'uso della risorsa idrica per l'annualità 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- il concessionario ha versato il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura nella misura di 250,00 €, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

ATTESO CHE

il concessionario è tenuto

- per le annualità successive, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, a versare i relativi importi del canone annuo entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell' art. 8 della LR n. 2 del 30.04.2015, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio;
- ad installare appositi dispositivi di misura dei prelievi secondo quanto previsto dalla DGR. 2254/2016;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, il Consorzio di Bonifica Burana, C.F. 94149560362, il rinnovo della concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Secchia, in località San Canalazzo nel Comune di San Prospero (Mo) su area del demanio idrico antistante a terreno censito al NCT al foglio n. 3 mappale 85 per una portata massima di 300 l/s ed un volume complessivo annuo di 1.140.000 mc fino al 31.12.2036;

attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, il Consorzio di Bonifica Burana, C.F. 94149560362, il rinnovo della concessione a derivare ad uso irriguo acqua pubblica dal fiume Secchia, in località San Canalazzo nel Comune di San Prospero (Mo) su area del demanio idrico antistante

a terreno censito al NCT al foglio n. 3 mappale 85 per una portata massima di 300 l/s ed un volume complessivo annuo di 1.140.000 mc;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2036;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto, cui è assoggettata la concessione;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 146,55 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - che il titolare ha corrisposto la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione per l'uso della risorsa;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
8. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
9. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa
10. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva

2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione

11. di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in formato digitale al richiedente;

12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal F. Secchia in località Canalazzo nel Comune di San Prospero (Mo), per uso irriguo richiesta dalla Consorzio di Bonifica Burana, C.F. 94149560362.

Codice Pratica MOPPA4856/11RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E

DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Le opere di presa sono ubicate in località Canalazzo nel Comune di San Prospero, lungo il F. Secchia; su aree del Demanio idrico antistanti terreno censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 3 mappale n. 85, in prossimità del sito avente le seguenti coordinate geografiche UTM RER :

- X: 658.521;
- Y=969.353.

Il prelievo è esercitato mediante un impianto costituito da n.2 elettropompe sommergibili con potenza nominale complessiva di 51 kw e prevalenza di esercizio di 12 m. Le acque prelevate vengono sollevate e trasferite tramite due condotte di adduzione all'impianto denominato "Bozzola" e immesse nel sistema di distribuzione consortile tramite il Canale Di Gronda e al cavo Canalino.

2. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irriguo. Il comprensorio interessato si estende per 402 HA , di cui 235 irrigati. Le colture prevalenti risultano quelle di mais, soja, barbabietola, erba medica, pero, vite.

ART. 2

QUANTITA' E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 300 l/s e nel volume annuo pari a 1.140.000 mc. Il prelievo verrà calibrato dal personale del Consorzio in funzione dei tipi di coltura

che annualmente vengono lavorate nel rispetto delle quantità sopraindicate e tenendo conto che la riduzione dei prelievi, prescritta dall'autorità di Bacino del F. Po, deve essere applicata preferibilmente al valore del volume massimo prelevato nei mesi critici, al fine di sostenere le portate di magra del fiume.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione da parte degli enti preposti.

3.4. E' proibito eseguire varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di presa e di quelle accessorie per l'esercizio della derivazione senza preventiva autorizzazione degli enti preposti.

3.5. Qualora le condizioni idrometriche del Fiume Secchia non consentano l'uso normale dell'utenza, oppure impediscano l'esercizio delle utenze a valle, il Concessionario dovrà sottostare a tutte le limitazioni che gli enti preposti riterranno necessario imporre.

3.6. Il Concessionario dovrà in particolare utilizzare l'utenza d'acqua in modo da non

compromettere il minimo deflusso vitale del Fiume Secchia.

3.7. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione da parte degli enti competenti.

3.8 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa e di quelle accessorie nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Le opere di presa e accessorie per l'esercizio delle derivazioni non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione dell'utenza.

3.9. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.10 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.11. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

3.12 La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

3.13 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

3.14 L'utente deve essere promuovere la selezione delle tecniche irrigue in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali.

3.15 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o

reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA/REVISIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2036, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

ART. 5

DEFLUSSO MINIMO VITALE.

Il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura di:

- 1.036 l/s nel periodo estivo, dal 01 Maggio al 30 settembre;
- 1.530 l/s nel periodo invernale, dal 01 Ottobre al 30 Aprile.

Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio del DMV in ogni condizioni idrologica del corpo idrico.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria

e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il Concessionario è tenuto a contattare tale servizio in merito. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tale Servizio, ad ARPAE DT ed ARPAE SAC competente per territorio, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla DGR 2254/2016.

I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino distrettuale competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il Concessionario è tenuto a contattare il Servizio Regionale competente.

ART. 7

CONDIZIONI E PRESCRIZIONE DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NEL PARERE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

Il concessionario è tenuto a ridurre il volume annuo derivato da 1.200.000 mc a 1.140.000 mc.

La riduzione dei prelievi deve essere applicata preferibilmente al valore del volume massimo prelevato nei mesi critici, al fine di sostenere le portate di magra del fiume Po.

Tale riduzione potrà essere rimodulata in funzione:

- di una aumentata disponibilità della risorsa per effetto della riduzione di altri prelievi già concessi;

- della eventuale valutazione dell'efficienza irrigua della contenza servita;

Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio del DMV sul fiume Po in ogni condizione idrologica del corpo idrico in oggetto.

Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi.

Il concessionario è tenuto ad adottare le disposizioni previste dai regolamenti regionali in materia di misurazione dei volumi irrigui, così come previsto dal D.M 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole.

ART. 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONE DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NEL NULLAOSTA IDRAULICO RILASCIATO DALL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL PO

Ogni modifica all'impianto autorizzato, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione da parte di dall'Agenzia Interregionale del Po

E' onere del concessionario eseguire la manutenzione ordinaria (sfalcio/decespugliamento) del tratto di argine interessato dall'impianto così come mantenere in buon regime delle acque in corrispondenza dello stesso.

L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

Per quanto non previsto nel parere rilasciato, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che l'autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con

particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

I canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei

prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ART. 10

RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE - CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 27 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

ART. 11

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 12

DEPOSITO CAUZIONALE

L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al periodo precedente.

La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 13

VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 14

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____ legale Rappresentante della Ditta
_____ C.F. _____ presa visione in data
_____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le
condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.